



Antitrust & State Aid Team  
**Disciplina delle procedure “Golden Power” – Il nuovo Regolamento sulla disciplina delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali**

# Il Dpcm del 1° agosto 2022 sulla disciplina delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali (cd. Golden Power)

---

Il 24 settembre 2022 entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali ("**GP**" o "**Golden Power**") nei settori cd. "strategici" di cui al d.l. 15 marzo 2012, n. 21 ("**Regolamento**"). Come noto, tali poteri si sostanziano, tra l'altro, nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisto di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni ("**Poteri GP**").

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali (incluse l'attività istruttoria e di raccolta delle informazioni) sono demandate al **Dipartimento per il coordinamento amministrativo** della Presidenza del Consiglio dei ministri ("**DiCA**" o "**Dipartimento**").

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è inoltre istituito un **Gruppo di Coordinamento**, presieduto dal Segretario generale o dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato e composto, tra gli altri, dai responsabili degli Uffici dei Ministeri designati dai rispettivi Ministri interessati, nonché dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza ("**Gruppo di Coordinamento**").



Le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sono adesso disciplinate in dettaglio **all'art. 5 del Regolamento**, che prevede quanto segue:

- i soggetti tenuti alla **notifica** delle operazioni ai sensi della disciplina GP provvedono per via telematica alla trasmissione dell'informativa di cui al d.l. 15 marzo 2012, n. 21 al Dipartimento, nonché eventuali memorie e documenti;
- il Dipartimento trasmette al Gruppo di Coordinamento la notifica con i relativi allegati e ne convoca la riunione per l'**individuazione del Ministero responsabile dell'istruttoria**, che si esprime tempestivamente sull'applicabilità della normativa GP all'operazione;
- il Dipartimento comunica alle parti del procedimento il Ministero responsabile dell'istruttoria o, a seconda dei casi, comunica che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa GP;
- entro 4 giorni, e comunque almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, il Ministero responsabile dell'istruttoria trasmette la **motivazione della delibera di esercizio** dei poteri speciali;
- il Dipartimento predispone lo **schema di decreto per la deliberazione del CdM**. In caso di notifica incompleta o irregolare, il termine per l'esercizio dei poteri speciali è interrotto fino al ricevimento di una nuova notifica completa.



Il Regolamento contiene altresì importanti novità intese a **semplificare l'assunzione di decisioni di non esercizio** dei Poteri GP.

**L'art. 6 prevede**, infatti, che, qualora il Ministero responsabile dell'istruttoria adotti una proposta di non esercizio dei poteri speciali - e salvo che le parti e/o una delle amministrazioni che compongono il Gruppo di Coordinamento non chiedano che la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri - tale proposta sia rimessa alla decisione del Gruppo di Coordinamento (anziché del CdM) e sottoscritta dal Presidente di tale gruppo o da un suo delegato.

Tale procedura dovrebbe consentire, in definitiva, una riduzione dei tempi per l'emanazione di decisioni di non esercizio dei Poteri GP.

Un ulteriore meccanismo di semplificazione e accelerazione per le imprese, introdotto dal Regolamento, è la **procedura di pre-notifica**.

**Ai sensi dell'art. 7**, gli operatori possono inviare alla Presidenza del Consiglio un'informativa sui progetti di operazioni che prevedono di concludere, così da ottenere, entro **trenta giorni**, informazioni sull'assoggettabilità o meno alla disciplina golden power.



All'esito della fase di pre-notifica, il Gruppo di Coordinamento può deliberare che:

- a) l'operazione non rientra nell'ambito della disciplina Golden Power e, quindi, nessuna notifica è dovuta;
- b) l'operazione è «suscettibile di rientrare» nell'ambito applicativo della disciplina Golden Power e, quindi, l'impresa è tenuta a eseguire la notifica;
- c) l'operazione rientra nell'ambito applicativo della disciplina Golden Power ma non sussiste obbligo di notifica in quanto sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Nelle ipotesi sub b) e c), le decisioni possono altresì contenere raccomandazioni non vincolanti per le imprese parti dell'operazione oggetto di pre-notifica.

Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni da tale informativa, il Gruppo non si sia ancora espresso, l'impresa è tenuta eseguire la notifica ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. 21/2012.

Infine, di rilievo appare la **procedura semplificata per la notifica di operazioni infragruppo**.

Come noto, infatti, le operazioni infragruppo sono ugualmente soggette ad obbligo di notifica GP (art. 4 del D.p.r. 85/2014).

Con riferimento a tali operazioni, l'**art. 11** del Regolamento prevede che, qualora non sussistano minacce di gravi pregiudizi per gli interessi tutelati, il Ministero responsabile dell'istruttoria, tenuto conto delle risultanze emerse dal Gruppo, trasferisca al Presidente e agli altri componenti del Gruppo e al Dipartimento la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo invia al soggetto notificante una comunicazione di non esercizio dei poteri speciali dandone comunicazione ai componenti del Gruppo di coordinamento.

# Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

**Make an impact that matters.** Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

**The future of law is here, today.**



Il nostro impegno concreto per  
un'evoluzione sostenibile

---

## Key contacts

### **Emilio Cucchiara**

Of Counsel | Head of Antitrust & State Aid Team

[ecucchiara@deloitte.it](mailto:ecucchiara@deloitte.it)

### **Marzia Del Vaglio**

Associate

[madelvaglio@deloitte.it](mailto:madelvaglio@deloitte.it)

# Deloitte.

## Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.